

PARTE SECONDA

CARLO CATALDO

*ASPETTI ECONOMICI, MILITARI
E PARLAMENTARI
DELLA RIVOLUZIONE DEL 1848
NELLA SICILIA OCCIDENTALE*

1. POLITICA TRIBUTARIA STRAORDINARIA NEI COMUNI DEL TRAPANESE

Pesanti difficoltà economico-finanziarie travagliarono il “Regno di Sicilia”, nato dalla rivoluzione, poichè fu contestata l'esazione dell'imposta sul macino, una delle più cospicue entrate tributarie nell'ordinamento amministrativo borbonico. Con decreto del 3 maggio 1848 il Parlamento autorizzò la riscossione dell'imposta fondiaria, e prescrisse che il dazio del macino fosse ridotto a metà e riscosso nella misura di tari 6 e grana 8 per ogni salma legale. Con altro decreto del 19 maggio si stabilirono dazi straordinari. Ecco come essi furono imposti in vari Comuni del Trapanese.

1. Castellammare

Nell'ottobre 1848 la Camera dei Comuni discusse l'imposizione di una barriera doganale, lungo la strada rotabile che da Fraginesi portava a Castellammare. Il 12 dicembre essa respinse una deliberazione, emessa il 17 settembre dal Consiglio Civico affinché per il 1849 il dazio sul sapone si riscuotesse anche su quello che si consumava nel territorio di Fraginesi; ma ne approvò un'altra del 25 novembre, che imponeva la sovrimposta d'un altro grano, oltre alle grana 2 di dazio che si esigevano sul vino plateario e in transatto (G. O. 3.1.49).

Il 15 gennaio la Camera approvava la sovrimposta di grano 1 a quartuccio sul vino, deliberata il 23 ottobre dal Consiglio Civico (G. O. 23.1.49). Con decreto in pari data – “veduta la deliberazione del Consiglio Civico del 22 ottobre, con la quale si propone l'imposizione di un diritto di pedaggio, all'oggetto di stabilire un fondo per manutenzione della strada da Fraginesi a Castellammare” – fu autorizzato il Municipio “a stabilire una barriera lungo quella strada, in quel tempo che sarà riconosciuto più acconcio, onde esigersi da coloro che transiteranno il se-

guente pedaggio: per un traino (ossia carro senza fiancate), grano 1; per ogni animale grosso da soma, grana 2; per un carro o carretta tirata da bovi, tanto carica che scarica, grana 8”.

La barriera doveva essere posta almeno a mezzo miglio di distanza dal Comune (G. O. 20.1.49).

2. Calatafimi

Nella tornata del 6 novembre 1848 la Camera dei Comuni esaminò un atto deliberativo del 6 giugno, con cui il Consiglio Civico di Calatafimi aveva chiesto l'autorizzazione a contrarre un mutuo di once 500, così ripartito: 300 sulla cassa dell'Ospedale e 200 sull'eredità di Giuliano Lo Truglio. Poichè la Camera aveva già ordinato al Magistrato Municipale di riferire se gli amministratori delle suddette pie opere consentissero al mutuo e di proporre i mezzi per estinguerlo, il 19 ottobre il Municipio aveva fatto presente che gli amministratori di quegli Stabilimenti erano addivenuti al mutuo (per once 100 l'Ospedale e per once 200 l'eredità Lo Truglio) e che esso si riservava di ottenere il rimanente da altro pubblico Stabilimento. La Camera il 6 novembre rifiutò l'autorizzazione, opponendo che non poteva contrarsi mutuo con l'Ospedale e con l'amministrazione dell'eredità Lo Truglio, poichè si trattava di opere di beneficenza.

Il 6 dicembre veniva perciò autorizzato il Comune di Calatafimi a imporre un'*una tantum* di tari 1 e grana 10 per ogni cavallo o cavalla, bove o vacca (esclusi gli "allievi" al di sotto di un anno) e di tari 5 per ogni 100 pecore o capre, esclusi agnelli e capretti (G. O. 2.1.49).

Il 24 gennaio la Camera rigettò la richiesta di una tassa di tari 3 a salma sulle terre e di un mutuo di once 900 sull'eredità Lo Truglio (G. O. 10.2.49), mentre due giorni dopo autorizzò l'imposizione di dazi sulla carne e sul pesce, e su cavalli, muli e asini (G. O. 3.2.49).

Ancora "per provvedere ai bisogni del Comune di Calatafimi", il deputato Grasso il 26 febbraio proponeva un da-

zio di grana 4 per ogni rotolo di sapone che vi si consumava, "all'ingrosso o al minuto, tanto nelle case dei cittadini che nelle botteghe del mercato": dazio che fu approvato con decreto parlamentare del 10 marzo (G. O. 233-49).

3. Trapani

Per il Comune di Trapani il Parlamento il 6 novembre, sulla base di una deliberazione del Consiglio Civico dell'8 ottobre, autorizzò sino a tutto dicembre 1848 queste imposte straordinarie: "altri piccoli 5 a quartuccio sul vino, oltre il dazio esistente; grana 4 a rotolo di sapone; tarì 20 a cantaio sull'olio; tarì 15 a cantaio sul formaggio di ogni sorta; tarì 24 a cantaio sul caciocavallo; tarì 4 e grana 10 a salma sull'orzo". Rigettò altra deliberazione dello stesso Consiglio, riguardante l'esazione di metà della tassa su finestre, balconi e botteghe, "facendo salva la facoltà di quel Consiglio di proporre altri espedienti per supplire all'entrate che potessero ritrarsi da tale tassa". Il 29 novembre fu emanato il relativo decreto parlamentare (G. O. 7.12.48) e il 9 dicembre furono autorizzate queste sovrimposte per il 1849: "grana 6 e piccoli 4 per ogni barile di quartucci 40 di vino, talmente che il dazio sarà in tutto di tarì 2, grana 13 e piccoli 2 a barile, compreso quello esistente; grana 13 e piccoli 2 per ciascun barile, della stessa misura, di zambù, acquavite ed anosetto, così che il balzello totale, incluso l'attuale, sarà di tarì 5, grana 6 e piccoli 4 a barile; grana 5 e piccoli 2 per cadaun barile di vino-mosto, talchè il dazio con l'antico sistema sarà di tarì 2, grana 2 e piccoli 4 a barile; tarì 10 a cantaio sulla neve, onde insieme alla primitiva dà tarì 15 a cantaio".

Veniva aumentata "a once 3 la tassa di oncia 1 su ogni carrozza che non sia di fitto (più tarì 1 per ogni carretta a 2 vetture; in tutto tarì 2)". Si imponevano inoltre: "tarì 20 a cantaio sull'olio; tarì 10 a cantaio sulla caciucola fresca; tarì 24 a cantaio sul caciocavallo; tarì 15 a cantaio su formaggio di ogni sorta e su burro o manteca; tarì 7 a cantaio sul riso; tarì 10 a cantaio

su sapone e tabacco; tarì 15 su zucchero e caffè”.

Il relativo decreto, approvato il 9 dicembre 1848, fu edito sul G. O. del 2.3.49.

4. Monte S. Giuliano

Il 25 novembre 1848, nell'intento di “sopperire ai bisogni del Municipio di Monte S. Giuliano” (com'era detto in deliberazione del Consiglio Civico del 16 ottobre), il Parlamento autorizzò un dazio “di grana 4 a rotolo sulla carne che si consuma all'ingrosso ed al minuto, tanto nelle case dei cittadini che nelle botteghe del mercato; e di grano 1 a quartuccio sul vino e di piccoli 5 a quartuccio sul vino-mosto” (G. O. 30.11.48).

5. Marsala

Pure “per sopperire alle imperiose occorrenze del Municipio”, il Consiglio Civico di Marsala il 29 ottobre e l'8 novembre aveva proposto un dazio ordinario “di grano 1 a quartuccio sul consumo del vino nel Comune; di grana 2 a rotolo sulla carne che si consuma all'ingrosso ed al minuto nelle case dei cittadini come nelle botteghe del mercato; di grano 1 a rotolo sulla consumazione del sapone”, ed un dazio straordinario “di tarì 4 sopra ogni animale grosso da soma, e di tarì 2 sopra ogni animale piccolo da basto, esclusi i seguaci entro un anno e gli animali da armento”. Tali dazi furono sanzionati con decreto parlamentare del 29 novembre (G. O. 7.12.48).

Il 22 febbraio il Parlamento deliberò di escludere dai dazi “gli animali di armento, le pecore, le capre, i castrati ed i becchi”, e di includervi, “ove trattisi di porci di ambo i sessi, quelli soli domestici” (G. O. 1.3.49).

Con successivo decreto del 22 marzo fu autorizzata retroattivamente (dal 1 settembre 1848) la sovrimposta di grano 1 a quartuccio sul consumo del vino (G. O. 4.4.49).

6. Partanna

Il 6 dicembre il Parlamento deliberava per Partanna una sovrimposta di grana 2 per ogni rotolo di carne o di pesce fresco o salato, all'ingrosso o al minuto, e un' *una tantum* di tari 4 per cavallo o giumenta, somaro o somara, esclusi i seguaci che non abbiano compiuto un anno; di tari 4 per mulo o mula; di grana 3 per pecora, capra o porco a gregge; di tari 1 e grana 10 per vacca di pastura e bove da lavoro, esclusi allievi" (G. O. 27.12.48).

Altro decreto fu emanato il 26 gennaio 1849 sulla base di deliberazione emessa il 15 novembre dal Consiglio Civico, che sempre per i "bisogni dell'Azienda Comunale" proponeva balzelli "su ogni bottega di commestibili e tessuti; su frumenti, orzi, fave e linseme che si prestano o si vendono con dilazione; sugli sborsi che si anticipano per obbligazioni di tali generi, e sugli animali da armento".

Il decreto autorizzò per il 1849 altro dazio (oltre a quello esistente) "di grana 2 a rotolo sulla carne e sul pesce fresco o salato, consumato all'ingrosso o al minuto, nelle case o nelle botteghe del mercato", nonchè un' *una tantum* di tari 4 per cavallo o cavalla, mulo o mula, somaro o somara, esclusi gli animali da armento ed i seguaci dentro l'anno". Furono nel contempo rigettate altre imposizioni proposte dal Consiglio Civico (G. O. 8.2.49).

7. Poggioreale

Nella tornata parlamentare del 10 febbraio 1849 il deputato Ciminna parlò sulle imposte di guerra per Poggioreale. Non si ha notizia di un relativo decreto parlamentare.

8. Castelvetrano

Il 6 febbraio 1849 la Camera dei Comuni respingeva un'istan-

za del Consiglio Civico di Castelvetro "di esigere il dazio sul vino col metodo plateario", perchè "questo metodo avrebbe pesato sulla sola gente bassa che compra il vino al mercato, e non sui proprietari che avrebbero usato quello conservato nei propri magazzini" (G. O. 22.2.49). Ma successivamente approvò le proposte di altri dazi fatte dal Consiglio Civico il 10 gennaio (G. O. 1.3. e 9.4.49). Il relativo decreto del 14 aprile autorizzò pertanto la sovrimposta di grana 3 a rotolo sulla carne e sul pesce (l'intero dazio sarebbe stato di grana 5 a rotolo); un nuovo dazio di grana 2 a rotolo sul sapone consumato all'ingrosso o al minuto, tanto nelle case dei cittadini che nelle botteghe del mercato; ed una tassa di "tari 6 per ogni carro, tirato da bovi o da altri animali, che sia di pertinenza dei nativi del Municipio; tari 2 per ogni cavallo o cavalla, mulo o mula; tari 1 per cadaun somaro o somara; grana 10 per ciascuna capra ad uso di latte, esclusi, da tutti questi animali, quelli entro l'anno, e gli altri di armento".

Era consentita anche "l'imposizione di tari 1 per ogni stanza da pagarsi dagli abitanti delle stesse, esclusi i due conventi dei Mendicanti Cappuccini e Riformati" (G. O. 23.4.49).

9. Vita

"Per sopperire ai bisogni dell'Azienda Comunale di Vita", la Camera, nella tornata del 6 febbraio 1849, elaborò il seguente decreto sui dazi di guerra: "Vista la deliberazione del Consiglio Civico, del 7 gennaio 1849, nel Municipio di Vita è approvata l'imposizione di grana 4 a rotolo sulla carne, di grana 2 a rotolo sul pesce fresco o salato, di grano 1 a quartuccio sul vino, che si consumano nella Comune, all'ingrosso ed al minuto, nelle case dei cittadini o al mercato" (G. O. 22.2.49). Il decreto fu approvato nella seduta del 22 febbraio (G. O. 8.3.49) e pubblicato qualche giorno dopo (G. O. 10.3.49).

10. S. Ninfa

Nelle sedute del 24 e del 26 febbraio 1849 in Parlamento fu discussa una deliberazione del Consiglio Civico di S. Ninfa sull'imposizione del dazio "di tari 10 per ogni porta, tari 10 per ogni portone, tari 4 per ogni bottega, tari 2 per ogni finestra, tari 1 per ogni sportello e tari 4 per ogni balcone" (G. O. 7. e 8. 3.49). Il 31 marzo il deputato Picardi insistette affinché fosse rigettato il dazio sulle porte e finestre e fosse ammesso un dazio sul vino "da esigersi anco con transazione". Invece, lo stesso giorno, la Camera approvò un decreto così formulato:

"Art. 1 – Nel Municipio di S. Ninfa saranno riscosse quest'anno per una sola volta le seguenti imposte: tari 10 per ogni portone; tari 3 per ogni porta che dà uscita in istrada, vicolo o cortile; tari 4 per ogni balcone; tari 1 per cadauna finestra; tari 1 per ogni sportello che dà luce a casa o magazzino; tari 4 per ciascuna bottega. Sono escluse le case terrane, abitate da poveri.

Art. 2 – Tali imposte saran soddisfatte dagli abitanti o conduttori delle case" (G. O. 9.4.49).

11. Favignana ed isole adiacenti

Dai provvedimenti di politica tributaria straordinaria non restarono escluse le Isole Egadi.

Nella tornata del 9 marzo 1849 alla Camera dei Comuni venne comunicato che a Favignana si riscuoteva un dazio alla ragione di grana 2 per ogni quartuccio di vino che vi si consumava.

E poichè anche le tre isole di Marettimo, Levanzo e Formica facevano parte integrante del Comune di Favignana, quest'ultimo fece istanza al Parlamento di poter riscuotere in esse lo stesso dazio. L'istanza fu ammessa (G. O. 22.3.49) e il 22 marzo fu promulgato il seguente decreto:

"Il Parlamento, veduta la deliberazione del Consiglio Civico di Favignana del dì 11 gennaio 1849, ond'estendersi alle isole di

Marettimo, Formica e Levanzo il dazio sul vino che ivi si riscuote; considerando che la maggior parte della popolazione di Favignana si porta nei tempi di pesca di tonni e di sarde negli abitati delle isole suddette di Formica, di Marettimo e di Levanzo, e quindi allora ivi il numero dei consumatori supera i 250 voluti dalla legge;

decreta:

Art. unico - Per l'anno 1849 è autorizzato nei luoghi abitati di Marettimo, Formica e Levanzo il dazio di grana 2 a quartuccio sul vino che in essi si consuma, all'ingrosso ed al minuto, tanto nelle case dei cittadini che nelle botteghe del mercato" (G. O. 30.3.49).

Indubbiamente questa politica tributaria - anche se dettata da ferree necessità - accrebbe nei ceti popolari il numero degli scontenti del regime rivoluzionario.